

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 novembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.** (24A06149) ..... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2024.

**Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024.** (24A06150) ..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 18 ottobre 2024.

**Modalità di concessione dei contributi per la copertura dei costi, sostenuti dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, comparto ovi-caprino, per gli interessi sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, per l'anno 2023.** (24A06025) ..... Pag. 3

DECRETO 6 novembre 2024.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Oliva Ascolana del Piceno».** (24A06029) ..... Pag. 6



DECRETO 6 novembre 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Colli Bolognesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto» e sulla DOC «Colli Bolognesi».** (24A06030)..... Pag. 9

DECRETO 6 novembre 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio Colline del Monferrato Casalese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Barbera del Monferrato Superiore» e per le DOC «Gabiano», «Grignolino del Monferrato Casalese» e «Rubino di Cantavenna».** (24A06031)..... Pag. 11

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fosavance», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 636/2024). (24A06032)..... Pag. 13

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Opzelura», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 639/2024). (24A06033)..... Pag. 15

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyrica», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 637/2024). (24A06034)..... Pag. 16

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lyrica», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 635/2024). (24A06035)..... Pag. 18

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lumigan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 633/2024). (24A06036)..... Pag. 19

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Almogran», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 623/2024). (24A06037)..... Pag. 21

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gastrografin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 629/2024). (24A06038)..... Pag. 22

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amlodipina e Valsartan KRKA Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 624/2024). (24A06039)..... Pag. 23

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Annova», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 625/2024). (24A06040)..... Pag. 25

DETERMINA 25 ottobre 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bosix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 627/2024). (24A06041)..... Pag. 27


DETERMINA 7 novembre 2024.

**Linea guida sui criteri di monitoraggio dei farmaci inseriti nei registri AIFA.** (Determina n. 120/2024). (24A06042)..... Pag. 29

### Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 9 luglio 2024.

**Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione al PON «Legalità 2014-2020». Riprogrammazione.** (Delibera n. 38/2024). (24A05690)..... Pag. 41



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo DOC Generics». (24A06043) ..... Pag. 122

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Alter» (24A06044) ..... Pag. 123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sandoz». (24A06045) ..... Pag. 123

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Pensa». (24A06046) ..... Pag. 124

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (24A06047) ..... Pag. 124

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Flu tripla azione». (24A06048) ..... Pag. 125

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venurton». (24A06049) ..... Pag. 125

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Sandoz». (24A06050) ..... Pag. 126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossilico, «Ursilon». (24A06051) . Pag. 127

**Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**

Comunicato relativo alla delibera n. 38 del 9 luglio 2024, recante il «Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione al PON «Legalità 2014-2020». Riprogrammazione». (24A05691) Pag. 128

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto del partito politico «Patto per l'Autonomia» (24A06097) ..... Pag. 129

**Corte Suprema di Cassazione**

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (24A06140) ..... Pag. 133

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (24A06141) ..... Pag. 133

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (24A06142) ..... Pag. 133

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (24A06143) ..... Pag. 134

**Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (24A06052) ..... Pag. 134


**Ministero dell'interno**


Proroga di sei mesi dei termini, previsti dall'articolo 6 dell'avviso pubblico approvato con decreto 22 dicembre 2021, per l'attuazione dei progetti finanziati, per l'anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici. (24A06089) ..... Pag. 134

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 settembre 2024.

**Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025.** (24A05853)





## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

### Statuto del partito politico «Patto per l'Autonomia»

#### Art. 1.

##### *Denominazione e simbolo*

Il partito politico si costituisce con il nome di «Patto per l'autonomia», qui di seguito denominato «il Partito».

Il partito è contraddistinto dal seguente simbolo:

cerchio suddiviso orizzontalmente in due parti, con circa un terzo, posto nella parte inferiore, di colore blu all'interno del quale possono essere inseriti nomi di candidati e definizioni di identificazione del partito, i restanti due terzi contenenti un segmento circolare bianco o di altro colore. Nel segmento circolare superiore sono inseriti quattro rettangoli gialli sovrapposti e ruotati, bordati di blu.

Il tutto come risultante dalle rappresentazioni grafiche che si trovano in calce al presente statuto e che ne diventano parte integrante.

Il segretario è titolare del simbolo e della denominazione del partito, rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime.

L'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito da parte o comunque nell'ambito dei mezzi di comunicazione *web-based* è disciplinata dalle regole dinanzi esposte.

#### Art. 2.

##### *Sede*

Il partito Patto per l'autonomia ha sede a Cividale del Friuli (UD), in via Scipione di Manzano n. 36.

#### Art. 3.

##### *Carattere, scopo e finalità*

Il partito ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere iniziative politiche e amministrative per tutelare l'autonomia e la specialità della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle lingue e delle identità presenti sul territorio regionale, nonché della sua storia, della cultura, dell'economia con particolare riguardo alle risorse locali, in ambito regionale, interregionale, statale ed europeo.

Il partito si propone di perseguire il decentramento e l'autogoverno delle comunità e dei territori come strumenti per raggiungere gli obiettivi della giustizia ambientale e sociale e il rispetto dei diritti individuali e collettivi, nel rispetto della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Il partito utilizzerà a tal fine tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di progetti di revisione ed ampliamento delle competenze statutarie e delle politiche regionali in tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso la presentazione di liste elettorali ad ogni grado di elezioni.

Nel perseguire i propri obiettivi autonomistici e federativi, il partito potrà stringere alleanze ed operare con altri movimenti, a livello locale, statale ed europeo.

#### Art. 4.

##### *Finanziamento*

Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali di soci e/o sostenitori e/o prove-

nienti dalle campagne di autofinanziamento, da manifestazioni o altre iniziative e dai beni mobili e immobili comunemente acquisiti.

#### Art. 5.

##### *Soci*

Soci del partito sono coloro che ne condividono le finalità e i principi e ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal presente statuto.

La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo statuto e nel rispetto dello stesso.

Il numero dei soci è illimitato ed essi si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del partito.

Sono soci ordinari coloro i quali condividono gli scopi del movimento e si impegnano a contribuire all'attuazione dei principi statuari mediante la propria personale e gratuita collaborazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo e ha effetto dalla data di deliberazione.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

Potranno assumere la qualifica di soci ordinari anche persone che siano tesserate in altre formazioni politiche, purché appartenenti a partiti e movimenti territoriali con caratteristiche e finalità simili a quelle del Patto per l'autonomia.

L'iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede del partito, che si impegna al rispetto delle norme in materia di *privacy*, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti.

La qualità di iscritto, sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, si perde nei seguenti casi:

- a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al consiglio direttivo;
- b) in caso di morte;
- c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al partito; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verificherà l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima;

d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del partito o comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

#### Art. 6.

##### *Sostenitori*

Il consiglio direttivo può accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attività del partito e ne condividano i principi ispiratori. I sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attività del partito e partecipare alle sue iniziative. Su iniziativa del consiglio direttivo possono essere invitati alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto.



Art. 7.  
*Misure disciplinari*

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dal consiglio direttivo con facoltà di ricorso al collegio dei probiviri.

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

La sospensione è applicata per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito.

L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito o per il mancato versamento dei contributi dovuti al partito. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito.

Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere parere favorevole gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione.

Art. 8.  
*Procedimento disciplinare*

La segnalazione scritta da parte di un socio regolarmente iscritto o d'ufficio da parte del consiglio direttivo darà avvio al procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla data di commissione e/o di conoscenza dell'illecito.

La contestazione viene notificata dal segretario ai soci interessati con lettera raccomandata o P.E.C., contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, il diritto di accedere agli atti del procedimento e il diritto di farsi assistere nel giudizio disciplinare da un soggetto dal medesimo designato. Ogni eventuale osservazione deve essere fatta pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Il consiglio direttivo emette la decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione o delle osservazioni.

L'impugnazione delle decisioni di prima istanza va proposta al collegio dei probiviri, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite raccomandata a/r o P.E.C.

Il collegio dei probiviri decide entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

Il mancato ricorso contro la decisione del consiglio direttivo rende esecutiva la decisione.

Art. 9.  
*Organi del partito*

Gli organi del partito sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il segretario politico;
4. il presidente;
5. il tesoriere;
6. l'organo di controllo;
7. il collegio dei probiviri.

Art. 10.  
*Assemblea dei soci*

L'assemblea dei soci è l'organo supremo del partito ed è composta da tutti i membri iscritti regolarmente al partito, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza, nonché sulla programmazione delle attività e sulle proposte del consiglio direttivo e dei soci.

Il segretario convoca l'assemblea ordinaria con comunicazione inviata attraverso posta elettronica o ordinaria e in ogni caso, con modalità idonee a portarla a conoscenza degli aventi diritto alla partecipazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea stessa.

Partecipano all'assemblea, con diritto di parola e di voto solo coloro che sono soci ordinari da almeno centottanta giorni e in regola con il pagamento della quota associativa prima della data fissata per la riunione dell'assemblea.

Non esistono quindi distinzioni nel diritto di partecipazione tra soci fondatori e soci ordinari.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea anche in videoconferenza mediante idonea piattaforma. Le modalità di accesso, di verifica dei partecipanti e di esercizio del diritto di voto verranno indicate nella convocazione dell'assemblea stessa.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria convocata da almeno tre quarti degli aderenti regolarmente iscritti o dal segretario.

Art. 11.  
*Deliberazioni dell'assemblea*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti purché essi siano, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, relative alle modifiche dello statuto, della denominazione e del simbolo, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del direttivo non hanno diritto di voto.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno quindici soci.


L'assemblea è presieduta dal presidente del partito o, in sua assenza da un associato eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.

Art. 12.  
*Compiti dell'assemblea*

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere il consiglio direttivo, deliberandone anche il numero dei componenti, tenendo conto della rappresentatività di genere;
- c) deliberare sulle linee di politica generale;



d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo;

e) deliberare sullo scioglimento;

f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 13.  
*Consiglio direttivo*

Il consiglio direttivo è un organo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione da parte dell'assemblea stessa del numero dei componenti.

Alla prima convocazione del consiglio direttivo provvede il consigliere più anziano in termini di età, che è chiamato a presiederne la prima riunione. Nella prima riunione, il consiglio direttivo procede, tenendo in considerazione il principio della rappresentatività di genere, alla nomina del segretario politico del partito, del presidente e del vice segretario politico.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il segretario o in seguito a richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del segretario.

Art. 14.  
*Poteri del consiglio direttivo*

Il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del partito e in particolare, deve:

a) assicurare il conseguimento degli scopi del Patto per l'autonomia;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari;

d) redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo;

e) redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento del partito;

f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione del partito;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;

h) nominare tra i soci, su proposta del segretario politico, il tesoriere;

i) sottoporre all'assemblea modifiche statutarie;

l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente stato espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Delle riunioni consiliari viene redatto verbale, firmato dal segretario politico e dal verbalizzante.

Art. 15.  
*Segretario politico*

Il segretario politico è eletto dal direttivo a maggioranza ed è il rappresentante legale e politico del partito. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il segretario coordina le attività del consiglio direttivo e lo presiede.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea dei soci, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tale organo ha espresso.

Dispone dell'uso del simbolo del partito (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui il partito intenda partecipare.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del segretario politico le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal presidente. Il consiglio direttivo provvede alla nomina del nuovo segretario politico non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica.

Art. 16.  
*Presidente*

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio direttivo.

Può essere riconfermato.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo presidente.

Il presidente è simbolo dell'unità del partito e solamente in caso di dimissioni contemporanee di almeno due terzi dei membri del consiglio direttivo e contestuale impedimento o dimissioni del segretario politico ne assume i poteri (di segretario politico e consiglio direttivo) e le competenze sino alla convocazione e conclusione dell'assemblea straordinaria da convocarsi entro un mese dall'accadimento.

Art. 17.  
*Tesoriere*

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra gli associati, su proposta del segretario politico

Tiene la contabilità e sovrintende alle questioni economico-finanziarie, riferendo al consiglio direttivo.

Partecipa al consiglio direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza.

Al tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste.

Art. 18.  
*Organo di controllo*

L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del codice civile o altrimenti per legge.

L'organo di controllo, ove collegiale, dovrà avere un terzo dei componenti di genere diverso;


I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Art. 19.  
*Collegio dei probiviri*

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci, scelti fra persone di provato rigore morale esterne o interne al partito, tenendo conto della rappresentatività di genere.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica interna al partito.

Oltre alla tutela del simbolo, il collegio dei probiviri è responsabile di garantire il rispetto dello statuto e dei principi fondamentali del partito. Si occupa della risoluzione delle controversie interne e della disciplina dei membri.



## Art. 20.

*Rappresentanza di genere*

Il partito promuove, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi.

Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito, il consiglio direttivo dovrà essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso.

Il vice segretario dovrà essere di genere diverso dal segretario politico o dal presidente.

## Art. 21.

*Rappresentanza delle minoranze*

Il partito adotta un sistema proporzionale di elezione per tutti gli organi non esecutivi, assicurando così la rappresentanza delle minoranze, qualora presenti.

## Art. 22.

*Selezione dei candidati alle elezioni*

Su proposta del segretario politico, il consiglio direttivo effettua la selezione delle candidature alle elezioni tenendo conto dei principi della rappresentatività di genere, della tutela delle minoranze linguistiche e delle competenze dei candidati.

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Nel caso in cui questo non avvenga, il consiglio direttivo provvede alle misure disciplinari di cui all'art. 7.

## Art. 23.

*Rendiconto e bilancio*

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità del partito politico sono affidate al tesoriere nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici.

Il tesoriere deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previa approvazione del consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.

Al bilancio del partito si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario politico e la relazione della società di revisione o del revisore unico.

## Art. 24.

*Divieto di distribuzione utili o riserve*

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## Art. 25.

*Regole per la trasparenza*

Sul sito del partito vengono pubblicate le erogazioni liberali e i finanziamenti ricevuti dal partito, nonché i curricula e i certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge.

Il rendiconto del partito viene pubblicato sul sito entro il 15 luglio di ogni anno o entro diverso termine indicato dalla legge.

Il partito tiene l'anagrafe degli iscritti nel rispetto delle normative vigenti in tema di *privacy* a tutela della riservatezza dei dati personali.

Il collegio dei probiviri vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli iscritti e degli organi previsti dal presente statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

## Art. 26.

*Scioglimento del partito*

Lo scioglimento del partito è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 27.

*Giurisdizione esclusiva*

I soci del Patto per l'autonomia e tutti i rappresentanti di tutti gli organi sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attività nei confronti del partito e l'applicazione dello statuto.

## Art. 28.

*Doveri degli eletti*

Gli iscritti al partito che vengono eletti ad ogni livello devono:

- conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;
- versare al partito una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato;
- collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del partito per attuare la linea politica dello stesso.

## Art. 29.

*Norma transitoria*


Le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente statuto rimangono vigenti fino alla scadenza prevista in precedenza.

## Art. 30.

*Norma di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.





24A06097

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-ter; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6-ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4-bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Ferrarini Moreno - via Saguedo n. 13 - 45026 Lendinara (RO), e-mail: ferrarimoreno.2m@gmail.com

24A06140

### Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo “, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie”; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3-bis comma 2 limitatamente al seguente periodo “completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”; art. 3-bis comma 3 limitatamente al periodo “ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3”; art. 3-bis comma 4 limitatamente al seguente periodo “, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,” nonché limitatamente al seguente periodo: “e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4”; art. 3-bis comma 5?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Ferrarini Moreno, via Saguedo n. 13 - 45026 Lendinara (RO) - email: ferrarimoreno.2m@gmail.com

24A06141

### Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:



art. 1 comma 2 limitatamente alla parola “Conseguentemente” nonché limitatamente alle parole “, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,” nonché infine alle parole “o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione”; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola “anche”?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Ferrari Moreno, via Saguedo n. 13 45026 - Lendinara (RO) - email: ferrarimoreno.2m@gmail.com

24A06142

#### Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente all’art. 1, comma 1-bis, lettere b), c), d)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Ferrari Moreno, via Saguedo n. 13 - 45026 - Lendinara (RO) - e-mail: ferrarimoreno.2m@gmail.com

24A06143

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 3 ottobre 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’*exequatur* al signor Stefano Buono, Console onorario della Repubblica slovacca di Torino.

24A06052

## MINISTERO DELL’INTERNO


### Proroga di sei mesi dei termini, previsti dall’articolo 6 dell’avviso pubblico approvato con decreto 22 dicembre 2021, per l’attuazione dei progetti finanziati, per l’anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici.

Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno, dell’8 novembre 2024, recante: «Proroga di sei mesi dei termini, previsti dall’art. 6 dell’avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2021, per l’attuazione dei progetti finanziati, per l’anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici», istituito dall’art. 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

24A06089

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-268) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 1 1 1 5 \*

€ 1,00

